

FALSO IN BILANCIO E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: INTERDIPENDENZE E CONNESSIONI DEL D.LGS. 231/01 CON LE ALTRE NORMATIVE IN ARGOMENTO

– di Umberto Bocchino

E' appena trascorso il periodo "più caldo" in tema di redazione e approvazione dei Bilanci di esercizio, oltre che delle relative comunicazioni sociali. Entrambi questi adempimenti identificano documentazioni rivolte a tutti gli stakeholders al fine di concretizzare "*adeguata pubblicità*" a quello che risulta essere il principale documento informativo delle imprese circa le performance economico-finanziarie conseguite in seguito alla gestione: ossia, su tutti, il Bilancio di Esercizio. Tale rendiconto, nonostante qualsivoglia sforzo di massimizzare l'esaustività, espone comunque in via sintetica la gestione che, nel Bilancio come nelle conseguenti comunicazioni sociali, è intesa non solamente in una condizione statica, che dunque fissa le dimensioni quantitative alla data del termine dell'esercizio, bensì in via dinamica nella prospettiva di proiezione dell'esercizio appena chiuso al futuro ed in un'ottica di continuità d'impresa.

Tale approccio è già di per sé una forzatura per gli estensori del Bilancio, in quanto il rendiconto così confezionato rende intermittente ciò che, la gestione appunto, risulta invece continua; ed è proprio tale situazione che comporta nel bilancio la presenza prevalente delle stime, anziché dei valori oggettivi, fosse già solo per rispettare il principio di prudenza; contingenza situazionale che rende ancor più meritevole il Bilancio di particolari attenzioni, sia per i profili di responsabilità degli organi sociali sia per quanto attiene la responsabilità dell'Ente, come disciplinata dal D.Lgs.231/01.

Questo rilevante ruolo del bilancio e delle comunicazioni sociali ad esso connesse, nonché le conseguenze riconducibili ad una falsa rappresentazione della realtà effettuale-gestionale in tali strumenti informativi, sono certamente qualificazioni entrambe che stimolano la riflessione, tra gli studiosi, circa il più ampio tema dei reati di false comunicazioni sociali, così come disposto per le società non quotate e per quelle quotate rispettivamente dagli articoli 2621¹ e 2622² del Codice Civile, nella loro ultima rinnovata ed aggiornata formulazione.

¹ **Art. 2621 c.c. modificato (False comunicazioni sociali).** - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, *al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto*, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

² **Art. 2622 c.c. modificato (False comunicazioni sociali delle società quotate).** - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, *al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto*, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il raccordo tra le variegate normative che si occupano di questa tipologia di reato permette di osservare come le conseguenze materiali, verso le persone e gli enti, vadano ben oltre le sanzioni penali, peraltro già ben presenti nei disposti civilistici.

Ed è proprio in tal senso che si prospetta, dunque, l'esigenza di esaminare la fattispecie in oggetto secondo il profilo normativo del D.Lgs. 231, e pertanto come questi delitti possano cagionare la responsabilità amministrativa degli enti, anche in considerazione di quanto previsto, appunto, dallo specifico richiamo operato dall'articolo 25 – ter del citato decreto, oltre che a comprendere quali altre interdipendenze e connessioni vi sono con le altre norme che regolamentano la fattispecie.

Mettendo insieme quanto disciplinato dal Codice Civile e quanto disposto dal D.Lgs. 231 risulta evidente l'intento del Legislatore di attrarre nei profili di responsabilità - per i reati di false comunicazioni sociali (ed il bilancio è uno strumento di comunicazione) - soggetti al di là delle persone fisiche (che sono punibili con la privazione della libertà tramite la reclusione) andando a punire anche l'ente presso cui le persone, le quali hanno operato in tal senso, svolgono la propria attività lavorativa o gestoria.

La connessione tra Codice Civile e D.Lgs. 231 è ancora più stringente se soppesata tramite le considerazioni contenute nella *Sentenza n. 22474/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che individua tre ipotesi di falso*:

- *Oggettivo*, qualora l'esposizione non veritiera o la mancata esposizione attenga a valori numerici certi;
- *Valutativo*, se l'allocatione non veritiera o mancante pertenga elementi che necessitino di una valutazione ex ante;
- *Qualitativo*, nel caso in cui la falsità legata alla qualificazione delle poste di bilancio sia tale da alterare la percezione dei lettori del bilancio circa la più generale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

La distinzione in oggetto crea una perimetrazione adeguata a quelli che sono i profili di falsi quali-quantitativi con cui i bilanci sono da ritenersi l'espressione non veritiera ed alterata degli andamenti gestionali e dei loro effetti patrimoniali-finanziari non solo in via endogena per l'impresa, ma anche esogena.

La Cassazione, per certi versi, viene in soccorso al Codice Civile il quale, in argomento, può ritenersi alquanto carente poiché non qualifica in maniera incontrovertibile ed inconfutabile il falso in bilancio, e quindi le comunicazioni che lo riguardano, se non con l'individuazione della "*consapevole esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti*". E' infatti evidente che l'allocatione o l'omissione possono riguardare in toto per la prima azione l'inserimento di costi inesistenti, per la seconda azione la non contabilizzazione di ricavi invece esistenti; occorre però precisare che i costi come i ricavi possono essere non veritieri non solo perché vi concorre l'allocatione integrale di componenti negativi reddito inesistenti o l'omissione di componenti positivi di reddito invece esistenti, bensì anche nel caso in cui non vengono usati correttamente i metodi estimativi corretti così come previsti dalla norma; oppure, da ultimo, perché la valorizzazione delle quantità oggettive sottostanti a costi e ricavi è comunque errata, perché alterata, pur in presenza di un metodo estimativo corretto, situazione tale per cui l'esito del valore risulta falsato.

Comunque vadano le cose il falso è posto in essere al fine di perseguire un vantaggio, aspetto che è ben posto in evidenza nella formulazione sia dell'art. 2621 sia dell'art. 2622, ove in entrambi gli articoli si enuncia l'esposizione inveritiera come resa "*al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto*".

In quel "*conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto* " si può riscontrare una similitudine tecnica con il contenuto dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01 in cui si identifica l'ente (ovvero la società) quale soggetto "*responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, (omissis,) nonché da*

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso”, fatto salvo che l’ente sia in grado di dimostrare quanto previsto dal successivo art. 6³ del medesimo dispositivo.

Questa sorta di comune denominatore, tra norme diverse, diventa ancora più certo, definito e solido tenendo presente che l’art. 25-ter del D.Lgs. 231/01, titolato ai “*Reati Societari*”, richiama in maniera esplicita come in materia di reati societari si applichino all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile (ovvero fatti di lieve entità), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

In argomento vi sono più correnti di pensiero e, tra le tante, la più suggestiva è quella che - poiché le false comunicazioni sociali potrebbero integrare la commissione di reati tributari – se l’ipotesi delittuosa è stata posta in essere per una esclusiva finalità tributaria allora sembrerebbe configurarsi unicamente la sola “frode fiscale”. Mentre qualora non sussista la finalità di consentire a terzi l’evasione allora in tal caso si qualifica solamente il reato societario che, peraltro, è compiutamente ricompreso nel dispositivo della 231, come spesso semplicisticamente viene definita.

Indipendentemente da tale interpretazione – e pur nelle evidenti connessioni e interdipendenze tra norme - diventa rilevante segnalare la natura ben diversa del D.Lgs. 231/01 rispetto al Codice Civile; “anima” che, a parere dello scrivente, è tale da palesare una finalità del Legislatore decisamente innovativa e diversa da quella che può risultare dalla semplice e pedestre lettura dell’art. 25 ter. Una lettura coordinata, tra l’art. 5 ed i successivi del medesimo disposto, dimostra che l’intento del Legislatore sia infatti quello della prevenzione dei reati, in una sorta di tentativo di combinare la cultura della legalità alla cultura del controllo e non quale semplice intento filosofico. Tant’è che la 231 dispone l’esimenza, o l’esonero, dalla responsabilità dell’ente se è provata l’efficienza organizzativa come disposto dall’articolo 6 della norma in oggetto. *Tale scelta significa di fatto avere avviato un percorso di prevenzione dei reati attraverso la valorizzazione di una sorta di premialità, anziché il rincorrere la legalità attraverso il solo carattere punitivo del diritto penale*: una innovazione non di poco conto che, purtroppo, è ancora in attesa di risultati importanti e che, al contempo, non fa venire meno il contrasto con l’illegalità relativa ai reati societari.

E’ soprattutto attraverso la diffusione di questa concezione che è possibile migliorare la cultura del controllo interno nelle società finalizzata a implementare nel nostro Paese una più estesa e radicata cultura della legalità; nel senso che non si commettono i reati societari non tanto perché sono previste punizioni esemplari e severe (sebbene debbano esserlo comunque), ma perché è nell’interesse collettivo che ciò non avvenga, secondo l’antico motto, che ora pare tanto desueto, che “prevenire è meglio che curare”.

Del resto se la punibilità della persona può consistere nella privazione della libertà personale la punibilità di un ente non può tradursi in una identica interruzione della sua attività. In quanto se da un lato vi è la necessità, ovvia, di prevenire i delitti di criminalità economica e di procedere con le sanzioni nel caso gli stessi siano stati posti in essere, dall’altro vi è l’esigenza che la pena conseguente per l’ente sia proporzionale. Nel caso dell’ente, anziché della persona, la

³ Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Omissis.

proporzionalità deve tenere conto del ruolo dell'impresa nel sistema socio-economico, che è quello di generare ricadute economiche in termini di interesse collettivo, dal punto di vista dell'occupazione come del soddisfacimento della domanda di un bisogno di un mercato inteso, appunto, come tessuto economico-sociale: in tal senso la proporzionalità consiste nel tutelare la continuità aziendale, perché è esattamente questo il valore economico identificabile come bene collettivo. Solo in tal modo l'impresa continua ad essere lo strumento per garantisce occupazione e soddisfacimento dei bisogni in condizioni economiche. Appare infatti evidente che un'impresa che viene "privata" della propria continuità aziendale (che in tal caso può ritenersi equipollente alla libertà per la persona fisica) – per causa dell'applicazione di norme specifiche, o per l'applicazione di "sanzioni 231" interdittive o pecuniarie in quote per dimensioni tali da generare un onere rilevante al punto da compromettere la continuità - comporta un danno economico rilevante e spesso non rimediabile negli equilibri economico-sociali di un territorio.

In tal senso è ormai anche diffusa la consapevolezza che il fallimento di un'impresa genera un costo che è ben superiore a quello che direttamente ricade nel perimetro aziendale: tant'è che anche la recente normativa sulla "crisi d'impresa e dell'insolvenza", disciplinata dal D.Lgs. 14/2019, sfavorisce le procedure liquidatorie a vantaggio invece di nuove procedure che assicurano appunto la continuità aziendale. In questa identica direzione si esprime, di fatto, anche la stessa legislazione antimafia, come il D.Lgs. 159/2011, la quale risulta orientata a mantenere in vita i plessi aziendali e le imprese in sé, anche attraverso forme di amministrazione giudiziaria; tutto ciò proprio in quell'ottica di sistema che non può essere compromessa, nell'interesse collettivo, dal singolo comportamento illecito dell'impresa: un'ottica di visione sistemica che è sempre stata alla base della dottrina economico-aziendale italiana, contingenza spesso invece trascurata dalle norme giuridiche.

Tanto più occorre non appesantire la punibilità dell'ente sovrapponendo alla responsabilità di questo quella dell'autore materiale del reato.

Nel contesto interpretativo sin qui esposto non viene meno, tuttavia, il ruolo di prevenzione dell'Organismo di Vigilanza che, a maggior ragione, deve avere una composizione in grado di esprimere le competenze necessarie a vigilare sulla variegata ed ampia composizione dei reati presupposto contenuti del dispositivo 231, pur sempre con il supporto delle funzioni aziendali e del relativo management: in particolare ciò vale per i reati societari, come il falso in bilancio e le false comunicazioni sociali.

L'OdV può dunque esercitare in argomento una incisiva e costruttiva azione preventiva tramite la stretta collaborazione con gli altri organi di controllo, come il Collegio Sindacale, i Revisori ma anche la Compliance. L'attenzione dovrà essere posta in particolare sulle procedure con cui si perviene agli esiti di bilancio, sulle modalità di adozione delle stime, ma soprattutto sulle procedure di controllo dei sottostanti quantitativi su cui i metodi di valutazione sono applicati, riscontrando tramite il raffronto con gli altri organi di controllo la veridicità delle rilevazioni contabili. Un ruolo particolare potrà essere svolto anche dai riscontri del "whistleblowing", che diventa sempre più strumento per segnalare comportamenti anomali, anche nelle funzioni contabili amministrative.

La certezza indiscutibile che emerge dalla presente analisi riguarda il fatto che per il reato di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, oltre che le sanzioni del diritto penale e del Codice Civile, assumono un ruolo importante anche le sanzioni pecuniarie, espresse in quote, previste dal D.Lgs. 231/01 e come quest'ultimo contesto sia da intendersi come altra fonte di controllo nel senso di implementare quella cultura di legalità che non potrebbe che migliorare il benessere collettivo; in quanto ogni reato o delitto che viene prevenuto comporta il venire meno degli oneri e degli effetti negativi che, invece, si manifestano nel caso in cui i reati ed i delitti siano posti in essere.

Una percezione tuttavia che, nella collettività, spesso assume l'aspetto di un vero e proprio problema di cultura civica e che nelle imprese piega verso una connotazione diversa, quasi di analisi differenziale di giustificazione economica, in quanto della cultura del controllo si "vedono" e sono considerati solo i costi sostenuti nell'immediato per attuarlo anziché i vantaggi, soprattutto futuri.

BILANCIO di ESERCIZIO: VERO e REALE o VEROSIMILE?

All'apparenza un'audace provocazione che, in realtà, rappresenta un quadro fedele della situazione in cui gli estensori del bilancio si ritrovano in ogni esercizio; ma anche una fotografia di ciò che i bilanci sono in una loro realistica lettura.

di **Umberto Bocchino ***

Con le opinioni strettamente personali, e come tali opinabili, che seguiranno nel presente intervento, sorge spontaneo il convincimento in chi scrive che il consenso sul tema in oggetto non sarà un obiettivo facile da raggiungere.

Soprattutto in un contesto in cui il «cambiamento» non è poi così facilmente ammesso (più per stereotipi che per ragioni scientifiche) in particolare sul tema del reddito vero e reale e, dunque, per traslazione, sulla questione del **bilancio vero e reale**; ambito, quest'ultimo, di dibattiti su cui si innescano risvolti di tipo politico-istituzionale, che sfociano immancabilmente sul contrapposto tema del cd. «falso in bilancio», problematica su cui sovente gli aspetti tecnici vengono sovrapposti e commistionati con risvolti ideologici e politici. Troppo spesso il tema del falso in bilancio, o della realtà e verità del medesimo e del suo risultato,

sono stati e sono strumentalizzati, così confondendo «l'**alterazione voluta e consapevole**» di poste di bilancio (quali sintesi delle rilevazioni contabili di fatti gestionali) con le criticità connaturate, invece, nei processi di stima di quelle poste di bilancio per loro natura soggettive; in tal modo rendendo queste ultime **elementi di falso** tanto quanto le **precedenti**, rischiando così di generalizzare e di accomunare situazioni tra loro differenti ed eterogenee. (1)

NATURA del REDDITO di ESERCIZIO

Con queste premesse si procede, dunque, col tentativo di dimostrare la **natura soggettiva del reddito di esercizio** (2) (e quindi del bilancio stesso), quest'ultimo concepibile addirittura come valore ipotetico. Con ciò ne deriva che il reddito d'esercizio - per quanto attendibile espressione

* professore ordinario di Economia aziendale e docente di ragioneria e bilancio, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia.

(1) In tal senso occorre precisare che i cd. «puristi del bilancio» - ovvero coloro i quali, spesso nella veste di esperti di parte, sono assertori estremisti che il Bilancio deve essere vero, reale e corretto in senso assoluto - dimenticano i fondamenti della dottrina economico-aziendale sui quali dovrebbe basarsi anche la disciplina civilistica del bilancio di esercizio: quelli in parte richiamati nella presente dissertazione. Questi fondamenti rischiano oggi di essere ormai noti a pochi privilegiati, anche per la superficialità con cui temi così rilevanti sono trattati nelle aule universitarie e nei corsi professionalizzanti, nei quali domina l'iperspecialismo, non fondato però su solide basi di conoscenza che, non perché spesso datate, sono da ritenersi obsolete. Sono inoltre spesso questi puristi che, mossi sovente dal volersi distinguere nel loro scopo di censori, negano la validità di atti gestori e conseguenti poste di bilancio per loro natura soggettive, con asserzioni esse stesse ancor più soggettive.

(2) Seppure in presenza di determinazioni oggettive al momento della loro rilevazione; sul tema della natura soggettiva ed ipotetica del reddito, si rimanda ai numerosi scritti di Giovanni Ferrero, ricordato nel 2012 a quindici anni dalla Sua scomparsa.

BILANCIO di ESERCIZIO

monetaria del risultato della gestione in atto (cioè in corso di compimento) - non potrà mai avere la natura di un reddito reale che possa dirsi conseguito nell'esercizio con riferimento al quale esso è calcolato. **Ne consegue**, come si vedrà, che il **bilancio** di cui il reddito d'esercizio (utile o perdita che sia) rappresenta la sintesi ai massimi livelli, è **più verosimile, che reale e veritiero**.

Infatti, per ogni azienda, indipendentemente dal settore di attività, dimensione o forma giuridica, il bilancio d'esercizio costituisce un sistema di dati elaborati periodicamente (ad esempio un esercizio amministrativo), sistematizzati e raccolti in un unico documento informativo che mira ad illustrare l'esito dello svolgimento dell'attività aziendale, (3) rappresentando «una determinata posizione dinamica della vita dell'azienda». (4)

ESERCIZIO come MOMENTO di GESTIONE CONTINUA

L'accezione «dinamica» (5) è da intendersi nel senso dell'evoluzione nel continuo della gestione (6) che trova collocazione nei dati di sintesi, seppure di derivazione analitica, che trovano collocazione nel bilancio; è indiscutibile che la gestione di qualsiasi impresa, non importa di quale settore e dimensione, si svolga nel continuo senza interruzioni se non quella, per esigenza di informazione, «forzata» del bilancio d'esercizio: da individuarsi come la rappresentazione di una componente di frazione temporale della vita intera dell'impresa. (7) Già in tale ultima contingenza situazionale si può ravvisare un elemento di criticità - per sua

natura - del bilancio: ossia quella di essere uno **strumento che interrompe «artificiosamente» il ciclo continuo della gestione**, che come tale costituisce l'insieme di processi gestionali per lo più tutti in attesa di compimento. La «**dinamicità gestionale**» è visibile nello **stato patrimoniale**, nel quale sono riscontrabili tutti quei fatti amministrativo-gestionali che non si concludono nell'esercizio osservato, ma che trovano invece compimento proprio nel futuro della gestione. (8) Ed è nei conti che esprimono questo «avvenire» o «*futuro fondato sul passato appena trascorso*» che si realizza appieno l'ineliminabile soggettività del redattore del bilancio che deve, necessariamente, attuare stime e valutazioni sull'esito di quel futuro, rinviando al futuro (risconti) o anticipando al presente (ratei) tutta una serie di fatti amministrativi con queste caratteristiche.

INELIMINABILE SOGGETTIVITÀ delle STIME di BILANCIO

Le disposizioni generali del Codice Civile, in particolare l'art. 2423, impongono di **rappresentare in modo veritiero e corretto** (9) la **situazione patrimoniale e finanziaria** ed il **risultato economico dell'esercizio**. «*Il bilancio d'esercizio [...] è dunque un modello di rappresentazione degli esiti economico-patrimoniali e finanziari della gestione. Mediante la sua lettura è possibile giungere alla misurazione della "ricchezza prodotta" e, di conseguenza, il reddito di periodo indicato nel bilancio rappresenta la base di riferimento per effettuare la sua distribuzione tra coloro che hanno*

(3) Si veda A. Quagli, (2004), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino.

(4) E. Giannesi, (1979), *Appunti di economia aziendale*, Pisa, pag. 474.

(5) Il carattere dinamico del sistema azienda dovuto «alla continua trasformazione subita dai fenomeni d'azienda» era già stato sottolineato da G. Zappa, (1956), *Le produzioni nella economia delle imprese*, Milano.

(6) «Il fluire della gestione, sia essa integrale o configurata in "sub-sistemi", fa sì che la gestione medesima, rinnovando continuamente il proprio "ciclo di compimento", risulti in ogni istante "incompiuta", ossia "in corso" o, come anche si dice, "in atto". Il rappresentare "una incompiuta" non può che essere un'azione intrisa di soggettività, da chiunque essa venga proposta!», G. Ferrero, (1980), *Impresa e Management*, Milano, pag. 73.

(7) «La gestione dell'azienda è sempre unitaria, e perciò inscindibile, tanto nel tempo quanto nello spazio. Ciò significa che sono economicamente interdipendenti sia le operazioni effettuate in momenti successivi (operazioni successive), sia quelle poste in atto simultaneamente (operazioni simultanee)», G. Ferrero, (1968), *Istituzioni di economia d'azienda*, Milano, pag. 115.

(8) È da ricercarsi in tale motivazione la causa per cui, nell'ambito del bilancio di esercizio, è solo lo stato patrimoniale che contiene i conti che vengono riaperti nel successivo esercizio, così da garantire la continuità contabile della gestione; il conto economico esaurisce, invece, la sua funzione con l'esercizio chiuso ed i suoi conti non sono riaperti.

(9) Espressione questa desunta dalla nota dicitura inglese «True and fair view», laddove il termine «fair» ha una connotazione anche di tipo morale, che potrebbe anche essere tradotto con «onesto, leale, imparziale».

partecipato all'impresa». (10)

Peraltro, già nel termine «**rappresentare**» è insito il concetto di soggettiva interpretazione di un eventuale vero, verificabile solo a consuntivo, cioè «a cose fatte»; infatti qualsiasi rappresentazione è il risultato di una individuale, personale e soggettiva interpretazione di fatti esistenti, ma incompiuti in parte o *in toto*.

Il bilancio d'esercizio, in una accezione più ristretta, può però anche essere inteso come la periodica sintesi delle rilevazioni della contabilità generale al fine di rappresentare le risultanze dei singoli periodi amministrativi. In tal senso va da sé che in tale sintesi vi siano tutti gli elementi di una interpretazione soggettiva. Anche per questo motivo è possibile asserire che il bilancio delle imprese, qualunque esse siano, è forse la massima espressione di una sintesi di fatti sistemici complessi, caratterizzati da due aspetti: la **soggettività estimativa** e la **complessità tecnica redazionale**, riconducibile al concorso di più normative: civilistiche, fiscali, di contabilità nazionale e internazionale. In altre parole, fare un bilancio negli anni sessanta o settanta era cosa ben diversa che cimentarsi oggi.

Questo fenomeno di sovrapposizioni di norme e regolamenti si accentua ancor più con la complessità del business, connessa, però, anche alle dimensioni e alla tipologia dello stesso: così, una piccola impresa avrà certamente un bilancio più semplice di una multinazionale; un bilancio di una impresa commerciale, allo stesso modo, sarà decisamente meno complesso di un bilancio di una banca, di una assicurazione o di una società qualsiasi del settore finanziario. Se poi il *business* presenta profili di rischio nei suoi processi costitutivi, tale contingenza accentua le sue criticità: stimare i rischi (in qualunque tipologia d'impresa) è attività inequivocabilmente soggettiva, oltre che complessa, e spesso coinvolge professionalità diverse e molto specialistiche, contingenza che spesso comporta la **necessità da parte di qualsivoglia «organo gestorio» di «riporre fiducia» nei confronti dei cd. «esperti»**. Qualunque rischio, inoltre, manifesta i suoi effetti economici non nel momento

della stima, ma nel futuro, allorquando quel futuro sarà divenuto visibile e, come tale, presenterà le connotazioni reali, non sempre corrispondenti a quelle del perimetro di stima originarie. Pertanto, con tutta la buona volontà, **prevedere il futuro**, oltre a **non essere cosa facile, risulta anche attività eminentemente soggettiva**, poichè ogni redattore del bilancio ha una propria interpretazione del presente che diventa futuro, possiede cioè una propria soggettiva visione: anche per tale motivo, spesso, su situazioni gestionali che si sa potrebbero generare effetti di rilievo sul bilancio vengono richieste «*fairness opinion*» e «*legal opinion*» così da mitigare dall'esterno la soggettività delle scelte gestorie.

Non per nulla, in quasi tutti i casi di **contestazione** dei bilanci, chi le pone in essere lo fa a **posteriori**, potendo vedere gli accadimenti così come si sono effettivamente verificati, senza tuttavia porsi **ex-ante**, nella condizione estimativa, endogena ed esogena all'impresa, del momento in cui le stime sono state effettuate.

ALTERAZIONI CONSAPEVOLI delle POSTE di BILANCIO

Cosa diversa è, invece, contestare la veridicità del bilancio per poste false iscritte, ovvero inesistenti: in altre parole **iscrizioni di costi o di ricavi inesistenti**, oppure **omissione di costi e ricavi esistenti**. Diversamente ancora accade nel caso di processi di valutazione complessi, laddove cambiare un decimale di un tasso stravolge completamente la dimensione quantitativa di una posta di bilancio: un conto però è fare tali congetture nel momento della redazione del bilancio, altro è farlo ad accadimenti compiuti, quando diventa più facile individuare il tasso più «adeguato».

Prendiamo, ad esempio, il *business* assicurativo, ed il correlato concetto di rischio contenuto in tale tipo di attività. Proprio in tale fattispecie si riscontra la principale difficoltà della gestione assicurativa e del conseguente bilancio: ovvero farsi carico oggi del rischio del valore economico di un danno, connesso ad un evento sfavorevole

(10) G. Ferrero (1983), *Contabilità e bilancio d'esercizio, Vol I, Milano, pag. 538.*

BILANCIO di ESERCIZIO

futuro ed incerto, (11) anche nella sua dimensione quantitativa. (12) A tale concetto vanno correlati tutti i costi e tutti i ricavi riferibili al business assicurativo; così che viene estremizzato il ruolo della soggettività delle stime, in quanto si devono rinviare e/o anticipare componenti reddituali dell'esercizio ad altri esercizi, nei quali si presume si possano verificare eventi futuri ed incerti, di natura sfavorevole.

Si comprende bene, già solo con questi esempi, come tale attività di stima sia complessa, fondata su letture retrospettive e su calcoli probabilistici relativi al futuro che, per loro stessa natura, rendono molto particolare e complesso il bilancio, non solo di una assicurazione, ma di qualsiasi tipo di impresa.

Se si vuole spostare l'ambito di osservazione, sempre restando sul generale, e con riferimento alla complessità dimensionale, un bilancio di un'impresa, industriale o commerciale di dimensioni medio-piccola, risponde normalmente ai soli Legislatori civilistico e fiscale, e solo in alcuni casi di dimensioni decisamente più grandi (come nel caso di aziende che superano precisi limiti quantitativi o delle multinazionali) può subire il ruolo attivo delle regole dei principi contabili internazionali; tutto ciò viene ancora più accentuato nel caso in cui la società detentrica dell'azienda sia quotata in borsa, o si debba redigere il bilancio consolidato. Se poi si riflette sul bilancio di una banca o di una compagnia di assicurazione quotate, il bilancio è l'espressione delle risposte alle istanze di ancora più protagonisti, in quanto si aggiunge, oltre alla Consob, Banca d'Italia per le prime; l'Isvap o Ivass per le seconde, con l'aggravio del Codice delle assicurazioni (valido per tutte le assicurazioni) che disciplina gli schemi di bilancio ed i relativi allegati.

Questa progressiva dichiarata complessità **non fa** tuttavia **venire meno l'efficacia giuridica** degli artt. 2423 e 2423-bis, Codice civile per nessuna tipologia d'impresa, grande o piccola che sia, do-

mestica o multinazionale, commerciale, industriale o complessa, come una banca o una assicurazione: questi due articoli mantengono anzi appieno la loro funzione.

ANALISI EMPIRICA

Per restare nel concreto - effettuata una disamina analitica di una serie di bilanci di diverse tipologie e dimensioni d'impresa, banche e assicurazioni comprese - **è stato possibile dedurre che il bilancio**, quale strumento tecnico di rappresentazione di sintesi della gestione aziendale, **sarà da ritenersi vero, reale (e corretto)** se le procedure utilizzate nei processi di inventariazione e valutazione dei fatti amministrativi - e delle conseguenti rappresentative poste contabili - sono corrette e *compliant* alle norme di legge ed ai regolamenti cui quel tipo di bilancio deve fare riferimento; **non veritiero e non corretto** nel caso in cui ciò **non accada** o nella circostanza in cui vengano **alterate**, dagli estensori del bilancio, le **quantità oggettive** alle quali **si applicano i processi estimativi di valorizzazione**. In tal senso, per esempio, se anziché i reali 1.000 pezzi di prodotto finito ad inventario l'estensore del bilancio ne computa 100, oppure 10.000, la valutazione del magazzino «prodotti finiti», per tanto che sia *compliant* alle norme ed ai regolamenti, renderà il bilancio non veritiero e reale, ma decisamente falso. Lo stesso risultato si otterrebbe se si facesse risultare esistente un credito inesigibile, ovvero inesistente un credito invece esigibile, e così via: gli esempi da fare sarebbero moltissimi e diversi tra loro!

Tale considerazione sul concetto di realtà e verità (ai quali si può associare anche il concetto di correttezza), che ad alcuni può apparire un po' ardita, in effetti non è confortata solo dall'**analisi esperienziale**, ma anche da un certo qual punto di vista **scientifico e dottrinale**: basti pensare al contesto particolare dei vari *business* (13) nella loro diversa complessità, per giungere a questa

(11) N. Di Cagno, S. Adamo, (2000), Amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione, Torino, pagg. 4-5.

(12) È chiaro che se l'estensore del bilancio altera alla base il numero dei rischi o dei danni, modificando arbitrariamente i sinistri, allora è evidente che il bilancio non potrà per definizione presentare un risultato reale e veritiero, ma neppure corretto.

(13) Si pensi per esempio alla complessità di stima di una società che vende gas al dettaglio, nello stimare il distribuito, senza più le letture dei contatori; altrettanto vale per la distribuzione dell'acqua o dell'energia elettrica.

conclusione. Il tutto è ancora più avvalorato se si tiene conto delle numerose norme e regolamenti, spesso tra loro non armonici né sistemici, che disciplinano la stesura del bilancio in genere, quindi alla dicotomia delle norme fiscali rispetto a quelle civilistiche (potremmo quasi parlare di un «triplo binario»), per giungere agli eccessi degli effetti degli Ias, (14) o di norme speciali in banche ed assicurazioni. (15) Proprio in tal senso **tocca quindi sottolineare** come il **bilancio**, per sua stessa **natura** (appalesata anche dagli esempi sino ad ora indicati) **non potrà mai essere «vero e reale»** nel senso più rigoroso o stretto del termine (seppure la verità sia una sola, ma laddove non esista alcun condizionamento dalla soggettività); ciò in quanto sono molteplici, differenziate e quasi sempre non dipendenti tra loro, le variabili che in una qualsiasi attività d'impresa - che non interrompe al momento della redazione del bilancio i propri processi gestionali in tutte le condizioni in cui sussiste continuità d'impresa - devono essere tenute in considerazione per le valutazioni di bilancio. Questa contingenza situazionale è tipica delle caratteristiche di funzionamento, oltre che di stato, di una qualsivoglia azienda.

MOTIVI per cui il BILANCIO PUÒ ESSERE RITENUTO VEROSIMILE ANZICHÉ VERO e REALE

In altre parole, a parere di chi scrive, il **bilancio** di un'impresa è «**tendenzialmente vero e reale**», o, per meglio dire, «**verosimile**» alle condizioni in precedenza indicate, e **non potrà mai essere «pienamente vero e reale (e corretto)»**. Tutto ciò in quanto solo a consuntivo, stante l'imprevedibilità e complessità delle variabili in gioco, sarà possibile - seppure non con certezza assoluta - avere contezza (pur sempre letta ed interpretata dal sog-

getto chiamato in causa) della bontà e correttezza delle stime effettuate: il concetto di verità, in tal senso, sembra dunque mutare; un po' come se i suoi confini divenissero più ampi ed al contempo meno rigidi, in altre parole «soggettivi». (16)

Questa considerazione vale in particolare, e soprattutto, per quanto concerne i fondi rischi, gli accertamenti di storno o di imputazione (come lo sono, per esempio le riserve tecniche nelle assicurazioni), le stime inventariali di magazzino, ed altre poste ancora che, per loro stessa natura, con riferimento agli andamenti del sistema economico (peraltro sempre più globalizzato) contengono plusvalori o minusvalori latenti, e di dimensionamento variabile, a seconda del momento di osservazione della gestione trascorsa, o dei momenti nei quali sono effettuate le valutazioni estimative per il bilancio di esercizio. Si noti inoltre come quasi tutte queste poste trovano collocazione proprio nello stato patrimoniale.

Ancor più questa situazione appare condivisibile se si pensa anche al fatto che, spesso, gli accadimenti non dipendono da aspetti governabili dal *management* dell'impresa, il quale, al massimo, può unicamente prevedere il futuro non verificabile a priori, ma neppure condizionare appieno la gestione dei rischi dell'attività d'impresa, generici o specifici che siano.

In modo più specifico, proprio con riferimento alle poste da ultimo indicate, non è possibile, quindi, eliminare totalmente le discrezionalità estimativa dei soggetti incaricati alla loro determinazione, nonché alla applicazione delle norme vigenti; condizione che comporta per gli «**estensori giuridici**» del **bilancio**, quindi per gli **amministratori**, un'**assunzione di responsabilità dipendente anche dall'affidabilità** di tanti altri **soggetti terzi**. Questa considerazione si accentua in alcune fattispecie societarie, come quelle che prevedono la

(14) Con riferimento agli Ias, una lettura sottoposta a non addetti ai lavori li farebbe ritenere scritti o tradotti da soggetti non dotati di piene facoltà mentali, o comunque non così aderenti alla realtà effettuale cui vengono applicati; altrettanto alcuni addetti ai lavori sostengono che gli Ias siano gli strumenti che più soggettivizzano la valorizzazione dei fatti amministrativi gestionali: si pensi agli «arrampicamenti» che sono posti in essere per quei beni per i quali non è individuabile un mercato di riferimento.

(15) Dove, in queste ultime, si sommano pure tutta la componente matematico attuariale nella determinazione delle riserve, con un lavoro, quello degli attuari, spesso incomprensibile anche per gli addetti ai lavori, perché riconducibile a calcoli che nulla hanno a che vedere con gli aspetti e le conoscenze contabili ed amministrative.

(16) Tale tipo di considerazioni non fanno altro che sostenere la ben nota accezione del cd. «quadro fedele», concezione del bilancio che vuol significare ben altro che un bilancio vero reale (e preciso).

BILANCIO di ESERCIZIO

figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ma altrettanto si estende alle strutture aziendali addette alle rilevazioni contabili, così come ai revisori, per giungere a particolari categorie di esperti tecnici quali gli attuari nelle assicurazioni: è la bontà delle loro stime che condiziona la realtà e la veridicità del bilancio approvato dagli organi societari.

CONCLUSIONI

Per dissacrare una certa situazione o un luogo comune di pensare, si può asserire che il **bilancio non è redatto dagli amministratori**, come previsto dall'art. 2423, c.c., bensì è il risultato del concorso di più interventi soggettivi di individui diversi. Ciò **non** significa, ovviamente, che debbano essere **giustificati comportamenti decisionali e**

gestionali scientemente scorretti riferibili peraltro (anche come riscontrabile da alcuni recenti fatti di cronaca relativi a banche e ad assicurazioni) a valutazioni omissive o alterative di fatti, di per loro invece oggettivi.

Tutte queste considerazioni, in **conclusione**, dovrebbero fare **riflettere** innanzitutto sugli **effettivi ed oggettivi perimetri della realtà e veridicità del bilancio** e, secondariamente, su eventuali normative da proporre in tema di «falso di bilancio» che siano innovative nel vero senso della parola, solide nei riferimenti alle componenti oggettive delle stime.

Obiettivo, questo, forse raggiungibile solo partendo da una radicale e voluta semplificazione delle numerose, e spesso contraddittorie, norme che disciplinano la stesura dei nostri bilanci di esercizio.

SistemaFrizzera24

TASSAZIONE
DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

di Giacomo Manzana, Elena Iori

Negli ultimi anni, a fronte di un numero sempre crescente di imprese, anche di piccole e medie dimensioni, che si trovano a operare con l'estero, si è assistito all'aumento delle **problematiche fiscali legate ai rapporti internazionali**.

Il testo presta particolare attenzione alle **quattro principali regole nazionali** che, ai fini dell'imposizione diretta, trattano di fiscalità internazionale: residenza fiscale (ed esterovestizione), prezzi di trasferimento, tassazione per trasparenza delle partecipate residenti in paradisi fiscali («Cfc rule») e deducibilità dei costi paradisiaci.

Novità dell'edizione 2013 della Guida la **tassazione delle stabili organizzazioni** e le nuove imposte Irie e Ivafe.

Pagg. 256 – € 36,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO24ORE